



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Al Presidente della Giunta regionale

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Presidente della II Commissione Permanente

Ai Presidenti dei Gruppi consiliari

Al Segretario Generale del Consiglio

Al Direttore Generale Attività Legislativa

Loro Sedi

Oggetto: **Proposta di legge:** “Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali. Adeguamento legge regionale 13/1996 alle disposizioni previste dal decreto legislativo 235/2012” - **Reg. Gen. n. 21**

La I Commissione consiliare permanente, riunitasi nella seduta del 12 maggio 2026, nel procedere all’esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza, con l’astensione dei Gruppi consiliari “*Fratelli d’Italia*”, “*PPE - Forza Italia*” e “*Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR (Conservatori, Riformisti, Europei)*”, ha espresso parere favorevole all’approvazione del testo nella formulazione originaria, che si allega alla presente.

Ai sensi dell’articolo 40, comma 7, del regolamento interno del Consiglio regionale, lo scrivente è stato, inoltre, designato quale relatore in Aula.

Cordialità

Il Presidente

Avv. Ciro Buonajuto



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

PROPOSTA DI LEGGE REG. GEN. N. 21

“SOSPENSIONE E DECADENZA DI DIRITTO PER INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE REGIONALI. ADEGUAMENTO LEGGE REGIONALE 13/1996 ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 235/2012”

**AD INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
MASSIMILIANO MANFREDI**

**APPROVATA A MAGGIORANZA, CON L’ASTENSIONE DEI GRUPPI CONSILIARI
“FRATELLI D’ITALIA”, “PPE - FORZA ITALIA” E “RIFORMISTI E MODERATI –
LISTA CIRIELLI – ECR (CONSERVATORI, RIFORMISTI, EUROPEI)”**

**DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
NELLA SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2026**

**RELATORE IN AULA
PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
CIRO BUONAJUTO**



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Proposta di legge: “Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali. Adeguamento legge regionale 13/1996 alle disposizioni previste dal decreto legislativo 235/2012”

INDICE

Art. 1 (Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)

Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 3 (Entrata in vigore)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 1

(Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)

1. All'articolo 28, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei casi previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Il Presidente

Avv. Ciro Buonajuto